Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 270/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

(GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) n. 1099/2012 del Consiglio del 26 novembre 2012	L 327	14	27.11.2012
►M2	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/490 del Consiglio del 21 marzo 2017	L 76	8	22.3.2017
►M4	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio del 21 marzo 2017	L 76	10	22.3.2017
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio del 21 marzo 2018	L 78 I	1	21.3.2018
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio del 21 marzo 2019	L 80	1	22.3.2019
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1163 della Commissione del 5 luglio 2019	L 182	33	8.7.2019
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/416 del Consiglio del 19 marzo 2020	L 86	3	20.3.2020

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 294 del 10.10.2014, pag. 54 (270/2011)

▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 270/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «fondi», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:

   i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

   ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

   iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

   iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

   v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

   vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

   vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

▼B

e) «territorio dell'Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone che sono state identificate, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC quali responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato egiziano, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi ad essi associati elencati nell'allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, alle, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati.

2. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche di cui all'allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

▼B

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati, oppure

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

▼M1

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

▼B

Articolo 6

▼M1

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

▼M1

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'elenco dell'allegato I; o

c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

a condizione che tali interessi, altri profitti e pagamenti saranno congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

▼B

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 7

In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'elenco dell'allegato I di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:

   i) i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato I; e

   ii) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2;

b) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Articolo 8

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

▼B

2. Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 9

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

b) a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.

▼M1

3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

▼B

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l'allegato I.

2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

▼B

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.

4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi a partire dal 21 marzo 2011.

Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni loro successiva modifica.

Articolo 14

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M6

ALLEGATO I

A. Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
▼M8 1.	Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Ex presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 4.5.1928 Maschio	Persona (deceduta) sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
▼M6 2.	Suzanne Saleh Thabet	Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex presidente della Repubblica araba d'Egitto. Data di nascita: 28.2.1941 Femmina	Associata a Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, che è persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
3.	Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 26.11.1960 Maschio	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
▼M8 4.	Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (alias Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh)	Moglie di Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 5.10.1971 Femmina	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.
▼M6 5.	Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 28.12.1963 Maschio	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
6.	Khadiga Mahmoud El Gammal	Moglie di Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex presidente della Repubblica araba d'Egitto Data di nascita: 13.10.1982 Femmina	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

▼M6

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
15.	Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana	Ex ministro del turismo Data di nascita: 20.2.1959 Maschio	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
18.	Habib Ibrahim Habib Eladli	Ex ministro dell'interno Data di nascita: 1.3.1938 Maschio	Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
19.	Elham Sayed Salem Shar-shar	Moglie di Habib Ibrahim Eladli Data di nascita: 23.1.1963 Femmina	Persona sottoposta a procedimento giudiziario concernente l'appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Habib Ibrahim Eladli.

▼M8

B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto egiziano:

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Discende dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione egiziana, dagli articoli 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 e 277 del codice di procedura penale egiziano e dagli articoli 93 e 94 della legge egiziana sull'avvocatura (legge n. 17 del 1983) che i diritti seguenti sono garantiti dalla legislazione egiziana:

— a ogni persona sospettata o accusata di un reato:

1. il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;

2. il diritto di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

— a ogni persona accusata di un reato:

1. il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lei comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

2. il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

3. il diritto di esaminare, o fare esaminare, i testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;

4. il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

1. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati.

▼M8

Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA). Nel marzo 2019 è stato recuperato l'importo della pena pecuniaria. L'importo della restituzione è in via di recupero tramite richieste di assistenza giudiziaria reciproca rivolte dalle autorità egiziane a due paesi terzi.

2. Suzanne Saleh Thabet

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Thabet sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Thabet e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 *bis*/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Thabet non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Alaa Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta al sig. Alaa Mubarak e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 *bis*/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il sig. Alaa Mubarak non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Primo procedimento

L'imputato, insieme a un'altra persona, è stato rinviato a giudizio (tribunale penale del Cairo) il 30 maggio 2012. Il 6 giugno 2013 il tribunale ha rinviato il caso al pubblico ministero per ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il caso è stato nuovamente rimesso al tribunale. Il 15 settembre 2018, il tribunale penale del Cairo ha emesso una sentenza con la quale: i) ha chiesto al comitato di esperti da esso nominato di integrare la

▼M8

perizia che aveva presentato al tribunale nel luglio 2018; ii) ha disposto l'arresto degli imputati; e iii) ha chiesto di rinviare gli imputati al Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA) con l'obiettivo di un'eventuale conciliazione. Gli imputati hanno impugnato con successo l'ordine di arresto e, a seguito di un'istanza di ricusazione del collegio giudicante, il caso è stato deferito ai fini di un riesame di merito a un'altra sezione del tribunale penale, che ha assolto l'imputato il 22 febbraio 2020. Questa sentenza non è definitiva e può ancora essere impugnata dal pubblico ministero.

Secondo procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Alaa Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA). Nel marzo 2019 è stato recuperato l'importo della pena pecuniaria. L'importo della restituzione è in via di recupero tramite richieste di assistenza giudiziaria reciproca rivolte dalle autorità egiziane a due paesi terzi.

4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Rasekh sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Rasekh e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 *bis*/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Rasekh non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Gamal Mubarak sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

▼M8

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta al sig. Gamal Mubarak e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 *bis*/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il sig. Gamal Mubarak non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

Primo procedimento

Il sig. Gamal Mubarak e un'altra persona sono stati rinviati a giudizio (tribunale penale del Cairo) il 30 maggio 2012. Il 6 giugno 2013 il tribunale ha rinviato il caso al pubblico ministero per ulteriori indagini. Al termine delle indagini, il caso è stato nuovamente rimesso al tribunale. Il 15 settembre 2018, il tribunale penale del Cairo ha emesso una sentenza con la quale: i) ha chiesto al comitato di esperti da esso nominato di integrare la perizia che aveva presentato al tribunale nel luglio 2018; ii) ha disposto l'arresto degli imputati; e iii) ha chiesto di rinviare gli imputati al Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA) con l'obiettivo di un'eventuale conciliazione. Gli imputati hanno impugnato con successo l'ordine di arresto e, a seguito di un'istanza di ricusazione del collegio giudicante, il caso è stato deferito ai fini di un riesame di merito a un'altra sezione del tribunale penale, che ha assolto l'imputato il 22 febbraio 2020. Questa sentenza non è definitiva e può ancora essere impugnata dal pubblico ministero.

Secondo procedimento

Il 27 giugno 2013 il sig. Gamal Mubarak è stato accusato, insieme ad altre due persone, di appropriazione indebita di fondi pubblici e il 17 novembre 2013 è stato avviato un procedimento dinanzi al tribunale penale del Cairo. Il 21 maggio 2014 tale tribunale ha condannato i tre imputati. Gli imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il 13 gennaio 2015 la Corte di cassazione ha annullato il verdetto e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo, in data 4 e 29 aprile 2015, sono state presentate memorie e difese orali delle parti. Il 9 maggio 2015 il tribunale penale del Cairo ha condannato gli imputati e ha disposto la restituzione dei fondi oggetto di appropriazione indebita nonché il pagamento di una pena pecuniaria. Il 24 maggio 2015 è stato presentato ricorso alla Corte di cassazione. Il 9 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato le condanne. L'8 marzo 2016 gli imputati hanno raggiunto un accordo transattivo in seno al comitato di esperti istituito con il decreto del primo ministro n. 2873 del 2015. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016. Il procuratore generale non ha sottoposto l'accordo all'approvazione definitiva della Corte di cassazione in quanto il comitato di esperti non era il comitato competente. Gli imputati hanno la possibilità di presentare una richiesta di accordo transattivo al comitato competente, ossia il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all'estero (NCRAA). Nel marzo 2019 è stato recuperato l'importo della pena pecuniaria. L'importo della restituzione è in via di recupero tramite richieste di assistenza giudiziaria reciproca rivolte dalle autorità egiziane a due paesi terzi.

6. Khadiga Mahmoud El Gammal

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra El Gammal sono stati rispettati nei procedimenti penali su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

▼M8

Provvedimento di congelamento

Il 28 febbraio 2011 il procuratore generale ha emesso un provvedimento che vieta alla sig.ra Khadiga El Gammal e ad altre persone di disporre dei loro beni e fondi conformemente all'articolo 208 *bis*/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. L'8 marzo 2011 il tribunale penale competente ha confermato il provvedimento di divieto. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra El Gammal non ha impugnato la decisione dell'8 marzo 2011.

15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Garrana sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Procedimento

L'indagine relativa a fatti di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è tuttora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Garrana.

18. Habib Ibrahim Habib Eladli

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Eladli sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

Procedimento

Il giudice inquirente ha rinviato il sig. Eladli al giudizio del tribunale competente con l'accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il 7 febbraio 2016 detto tribunale ha deciso il congelamento dei beni del sig. Eladli, di sua moglie e del suo figlio minorenne. Sulla scorta di tale decisione del tribunale, il 10 febbraio 2016 il procuratore generale ha emesso un provvedimento di congelamento conformemente all'articolo 208 *bis*/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. Il 15 aprile 2017 il tribunale ha condannato l'imputato. Quest'ultimo ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione, che ha annullato il verdetto l'11 gennaio 2018 e ha disposto un nuovo processo. Nel quadro del nuovo processo il 9 maggio 2019 è stato condannato a una pena pecuniaria. Tanto il pubblico ministero quanto il sig. Eladli hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione. La causa è tuttora pendente dinanzi alla Corte.

19. Elham Sayed Salem Sharshar

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della sig.ra Sharshar sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare da quanto segue:

▼**M8**

Provvedimento di congelamento

Il giudice inquirente ha rinviato il marito della sig.ra Sharshar al giudizio del tribunale competente con l'accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. Il 7 febbraio 2016 detto tribunaleñ ha deciso il congelamento dei beni di suo marito, dei suoi propri beni e di quelli del loro figlio minorenne. Sulla scorta di tale decisione del tribunale, il 10 febbraio 2016 il procuratore generale ha emesso un provvedimento di congelamento conformemente all'articolo 208 *bis*/a del codice di procedura penale egiziano, che autorizza il procuratore generale a vietare all'imputato, a sua moglie e ai suoi figli di disporre dei loro beni qualora si sospetti che siano proventi illeciti dei reati commessi dall'imputato. Ai sensi della legislazione della Repubblica araba d'Egitto, gli imputati hanno il diritto di impugnare la decisione giudiziaria sul provvedimento di divieto dinanzi allo stesso giudice. La sig.ra Sharshar non ha impugnato la decisione del tribunale.

▼B

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 7 e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e indirizzo per le notifiche alla Commissione

▼M7

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PpoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

▼**M7**

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 07/99
1049 Bruxelles, Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu